

Accordo di libero scambio Svizzera-Cina

Come beneficiare di agevolazioni doganali

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore l'accordo di libero scambio (ALS) tra Svizzera e Cina. Attualmente la Cina è l'unico Stato BRIC con cui la Svizzera ha stipulato un ALS. Chi vuole beneficiare di agevolazioni doganali, e dunque di vantaggi concorrenziali, nel commercio con la Cina deve però conoscere le regole d'origine. Ciò perché le agevolazioni doganali non sono concesse automaticamente, bensì spetta alle imprese creare i presupposti per beneficiarne. Meinrad Müller, perito doganale del servizio Accordi di libero scambio, spiega a Forum D. come funziona.



Meinrad Müller

Anche per l'AFD l'accordo con la Cina costituisce una pietra miliare. Periti doganali del servizio Accordi di libero scambio della DGD hanno contribuito in modo determinante ai lavori per la sua conclusione. Temi centrali sono stati la negoziazione delle regole d'origine e la loro attuazione possibilmente semplice: due ambiti importanti per ogni ALS.

La collaborazione tra le autorità doganali di Cina e Svizzera è iniziata già da numerosi anni, molto prima che iniziassero le trattative relative a questo accordo storico. Già dal 2007 si sono tenute molteplici visite di lavoro reciproche concernenti vari temi doganali. In particolare la formazione presso l'AFD ha suscitato l'interesse delle autorità cinesi. Le relazioni tra i due Paesi sono eccellenti, e malgrado le differenze lo scambio è molto vantaggioso per entrambi. Proprio questo tipo di relazioni può creare la necessaria base di fiducia nelle negoziazioni.

Purtroppo con ogni ALS aumentano anche gli oneri amministrativi, sia per gli operatori economici sia per la dogana. Infatti occorre identificare chiaramente gli invii che possono usufruire delle agevolazioni doganali. Per le merci che godono del trattamento preferenziale occorre comprovare l'origine nel Paese partner, secondo determinate regole e forme. Solo così gli esportatori autorizzati possono avvalersi delle agevolazioni doganali. L'AFD si impegna per un'attuazione più semplice possibile dell'accordo.

Agevolazioni doganali come vantaggio concorrenziale

Le agevolazioni doganali non sono concesse automaticamente, ma spetta alle imprese creare i presupposti per beneficiarne. Per ogni prodotto da esportare occorre previamente chiarire se è previsto dall'ALS, vale a dire se la Cina concede preferenze tariffali per tale prodotto. Occorre inoltre valutare se esso soddisfa le regole d'origine dell'ALS. Le regole d'origine valide figurano sotto forma di una lista nell'allegato II «Product Specific Rules». Sebbene possa sembrare che tali chiarimenti necessitino di molto tempo, la risultante riduzione o franchigia di dazio in Cina può dimostrarsi determinante nel confronto con i concorrenti svizzeri o di altri Paesi. Nell'ALS sono previste due possibili prove dell'origine: da un lato, la dichiarazione d'origine e, dall'altro, uno speciale certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 per l'esportazione dalla Svizzera. Per l'esportazione dalla Cina è previsto il «Certificate of origin».

Numero di serie sulle dichiarazioni d'origine

Gli esportatori autorizzati (EA) che hanno ottenuto lo statuto dall'AFD possono allestire dichiarazioni d'origine su documenti commerciali (p. es. su fatture). Tutti gli altri esportatori della Svizzera devono compilare il CCM, sul quale la dogana svizzera appone il visto e il timbro. Sulle dichiarazioni d'origine deve figurare un numero di serie (caso eccezionale non previsto da altri ALS). Oltre alla presentazione fisica della dichiarazione d'origine all'atto dell'imposizione all'importazione, nell'ALS è stato stabilito che ogni anno vanno inviati i numeri di serie di tutte le dichiarazioni d'origine allestite dagli EA. Al fine di semplificare tale procedura supplementare onerosa, sia per gli EA sia per l'AFD, è stato possibile concordare con la dogana cinese la fornitura elettronica di tali dati. Gli EA inviano alle autorità cinesi, mediante applicazione Internet sicura dell'AFD e in formato PDF, la pagina del documento commerciale sulla quale figura la dichiarazione d'origine. In tal modo alla dogana cinese viene garantito che la dichiarazione d'origine è stata effettivamente allestita dall'EA. L'onere supplementare per l'invio annuale dei numeri di serie viene pertanto a cadere. Inoltre si può partire dal presupposto che la dogana cinese, sulla scorta di questa procedura, conceda determinate agevolazioni alle importazioni di invii da parte degli EA. Il CCM che devono compilare gli esportatori non autorizzati si basa sul modulo EUR.1 dell'ALS tra la Svizzera e l'UE. Le rubriche sono solo in inglese



Grazie all'accordo con la Cina l'economia svizzera si trova in vantaggio rispetto alla concorrenza.

e il modulo è da compilare in inglese. Inoltre, la novità (non prevista in alcun altro accordo) è che ora occorre far figurare indicazioni supplementari, come la voce a sei cifre del Sistema armonizzato e l'abbreviazione del criterio d'origine adempiuto. Il numero delle posizioni dei vari prodotti è limitato a venti per CCM. Per meglio

Le relazioni tra i due Paesi sono eccellenti, e malgrado le differenze lo scambio è molto vantaggioso per entrambi.

riconoscere i CCM destinati alla Cina, su tutte le pagine in basso figura una barra arancione. I CCM devono essere presentati all'AFD per l'apposizione del visto e del timbro.

Come in ogni altro ALS, anche in questo caso è prevista la verifica a posteriori delle prove dell'origine. Lo Stato di importazione invia una domanda di controllo a posteriori alla dogana dello Stato di esportazione. Per rispondere a tali domande è previsto un termine relativamente breve di sei mesi. Affinché l'AFD possa rispondere in modo veloce, è pertanto indispensabile che gli esportatori dispongano rapida-

mente dei documenti comprovanti il carattere originario dei loro invii in caso di un controllo a posteriori.

Onere in aumento

Più ALS entrano in vigore, maggiore è l'impegno richiesto al servizio Accordi di libero scambio per la loro gestione e aggiornamento. La sezione Origine e tessili della DGD nonché i circondari e gli uffici doganali applicano gli ALS dal punto di vista doganale. All'atto dell'importazione, per via degli ALS vi sono circa 2,5 miliardi di dazi all'anno in gioco. Questo numero aumenta con ogni nuovo ALS, così come il rischio e l'onere per il controllo, che culmina nelle domande di assistenza giudiziaria per la verifica a posteriori di prove dell'origine. Dal punto di vista delle esportazioni, da un lato, è necessario controllare e autenticare i CCM e, dall'altro, sorvegliare l'impiego delle autorizzazioni degli EA e verificare le prove dell'origine svizzere.

Offerta di informazioni da parte della dogana svizzera

L'importanza degli ALS aumenta costantemente e l'applicazione è senza dubbio complessa. Per questa ragione l'AFD tenta di rispondere al

fabbisogno di informazioni adottando varie misure: corsi per EA o e-learning relativi al tema dell'origine nonché la pubblicazione, sul suo sito Internet, dei testi legislativi riguardanti tutti gli ALS in vigore nonché di molti volantini e circolari. Inoltre offre la possibilità di abbonarsi alle news che informano costantemente sulle novità. Naturalmente anche le direzioni di circondario forniscono informazioni agli esportatori svizzeri.

Grazie all'accordo con la Cina l'economia svizzera si trova in vantaggio rispetto alla concorrenza. L'AFD si mette a disposizione delle imprese per rispondere a qualsiasi domanda. Essa non è più solo impegnata a proteggere l'economia svizzera, ma con le sue prestazioni di servizio promuove anche il commercio internazionale. In tal modo l'AFD vuole fornire il suo contributo al successo economico della Svizzera.

Ulteriori informazioni:

www.ezv.admin.ch → Informazioni per ditte → Esenzioni, agevolazioni, preferenze doganali e contributi all'esportazione